



COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI PER ACCERTAMENTO
EVASIONE/ELUSIONE IMU E TARI AL PERSONALE
DELL'UFFICIO TRIBUTI
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091,
DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2018 N. 145**

Approvato con delibera n. 20 del 22.02.2024 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Soggetti interessati

Articolo 3 – Funzioni e attività ai fini degli Incentivi

Articolo 4 – Costituzione del fondo e riparto

Articolo 5 – Criteri di erogazione degli incentivi

Articolo 6 – Trattamento accessorio

Articolo 7 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1- Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
- 2- L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
- 3- L'incentivo non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Articolo 2

Soggetti interessati

- 1- Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi impegnato nelle attività di cui all'oggetto o altro personale interno del Comune che risulti assegnato anche temporaneamente all'Ufficio Tributi ed effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto.

Articolo 3

Funzioni e attività ai fini degli Incentivi

1. Il Responsabile di Imposta è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili – IMU e sulla TARI, ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.lgs. 504/2002 designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.
3. Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al Personale dell'Ufficio Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari, nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento della eventuale esecuzione coattiva.
5. All'Unità Esterna, costituita da eventuali collaboratori esterni all'Ufficio Tributi, spettano esclusivamente compiti di natura diversa da quelli di cui ai precedenti soggetti che potrebbero emergere a seguito di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento e quando tali attività non sono assolvibili da parte del personale presente presso l'Ufficio Tributi.

Articolo 4

Costituzione del fondo e riparto

1. Per la costituzione del fondo e la relativa ripartizione requisito fondamentale è l'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.
3. L'importo complessivo del fondo è destinato:
 - per un ammontare pari al 4,5 % al riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o apicale da ripartirsi secondo i criteri di cui al successivo comma 5;
 - per un ammontare pari allo 0,5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate
4. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro, nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto nei commi successivi:

- Responsabile del Servizio Tributi	20%;
- Personale addetto alla fase accertativa	70%;
- Collaboratori esterni all'Ufficio Tributi	10%;
TOTALE	100%
6. Qualora all'attività di accertamento non partecipino tutte le categorie sopra individuate la quota ad esse relativa sarà riparametrata in maniera proporzionale.

Articolo 5

Criteri di erogazione degli incentivi

1. La determinazione di ripartizione e di liquidazione degli incentivi tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Servizio Tributi.
1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area economico-tributaria con propria determina provvederà a quantificare la variazione delle somme riscosse in aumento rispetto all'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le modalità di cui all'art. 4.

Articolo 6

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. La fonte dell'incentivo è data dagli accertamenti IMU e TARI e altri tributi comunali, indipendentemente dalla data di emissione, riscossi nell'anno di competenza.

Art.7

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

- 1- Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi è costituito con le somme pari allo 0,5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno da verificarsi a consuntivo
- 2- Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti
- 3- L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio costituiscono economie di spesa.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2024 e in sede di prima applicazione si prenderanno a riferimento le somme riscosse nel 2023, come certificate dal Conto Consuntivo, scaturite a seguito attività di accertamento IMU e TARI come indicato nei precedenti articoli.